

REGOLAMENTO (CEE) N. 280/93 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1481/86 relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasse ovine nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3890/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1481/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 76/93⁽⁴⁾, stabilisce le norme relative alla determinazione dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità nonché al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasse ovine nella Comunità;

considerando che in Grecia, in seguito all'adozione del regolamento (CEE) n. 338/91 del Consiglio, del 5 febbraio 1991, che stabilisce la qualità tipo comunitaria delle carcasse di ovini, fresche o refrigerate⁽⁵⁾, il mercato di Κοζάνη non può più essere considerato rappresentativo; che, tenuto conto del volume delle transazioni ivi rilevato, Σέρρες dovrebbe essere riconosciuto come un mercato rappresentativo;

considerando che i coefficienti di ponderazione per i mercati rappresentativi dovrebbero essere modificati per tener conto dell'evoluzione dei quantitativi che affluiscono su detti mercati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II, punto F, 1 del regolamento (CEE) n. 1481/86 è modificato come segue:

1. Mercati rappresentativi	Coefficienti di ponderazione
Αθήνα	15 %
Ιωάννινα	20 %
Σέρρες	10 %
Κομοτηνή	5 %
Λάρισα	30 %
Τρίπολη	15 %
Χανιά	5 %

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

(2) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 51.

(3) GU n. L 130 del 16. 5. 1986, pag. 12.

(4) GU n. L 11 del 19. 1. 1993, pag. 6.

(5) GU n. L 41 del 14. 2. 1991, pag. 1.